

Prot. N° 239/INT/2022 15 DIC. 2022



Tribunale di CALTAGIRONE

Procura della Repubblica CALTAGIRONE

Protocollo d'intesa sulla gestione delle procedure concorsuali tra la Procura della Repubblica e il Tribunale di Caltagirone

Il decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza", entrato in vigore il 15 luglio 2022, ha riordinato la normativa riferibile alle differenziate criticità riconducibili all'attività imprenditoriale privatistica rimodellando anche la disciplina delle sanzioni penali che trovava la sua disciplina nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267 agli articoli 216 e seguenti.

Oggetto della novella legislativa è la disciplina delle situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici (art. 1 codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).

Tra le innovazioni formali più significative vi è stata l'abolizione dei termini "fallimento" e "fallito" e delle sue derivazioni, che evocavano una condizione personale afflittiva oltreché giuridicamente pubblicizzabile per il soggetto destinatario sostituendola con quelle, dal tenore più edulcorato, "liquidazione giudiziale" e "imprenditore in liquidazione giudiziale".

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. L.' or similar, located at the bottom center of the page.

A handwritten mark or signature on the right side of the page, consisting of a vertical line with a hook at the bottom.

Al fine di rendere efficace l'avvio delle procedure concorsuali è necessario prendere conoscenza con la massima tempestività della crisi d'impresa, anche per evitare che, nelle *more*, gli imprenditori possano dissipare i beni di cui sono ancora in possesso.

Il presente protocollo si propone il fine di realizzare una osmotica collaborazione tra il Tribunale e la Procura della Repubblica, ciascuno in relazione alle prerogative che la legge attribuisce al giudice e al Pubblico Ministero.

In questo contesto appare fondamentale realizzare un sistemico scambio d'informazioni tenuto conto che la notizia dello stato d'insolvenza proviene dal giudice ma va evidenziato che a norma del art. 38 C.C.I.I. si registra un notevole ampliamento della legittimazione per avviare richieste di liquidazione giudiziale da parte del Pubblico Ministero "*in ogni caso in cui ha notizia di uno stato d'insolvenza*".

Tanto premesso si conviene quanto segue.

Il Tribunale, in quei procedimenti promossi dai creditori che vi abbiano desistito, valuterà ugualmente, sulla scorta della documentazione patrimoniale in possesso, se sussistono situazioni d'insolvenza, procedendo alla segnalazione ex art. 38 cit.

Allo stesso modo quando sia avviata una procedura piano attestato di risanamento o di concordato preventivo su istanza del ricorrente.

Parimenti il pubblico ministero sarà informato dal Tribunale, ancor prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale, se emergano "gravi motivi" tali da giustificare l'avvio di un'indagine penale, conformemente a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 346 del C.C.I.I. che prevede che l'azione penale è iniziata anche prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale nel caso previsto dall'articolo 38 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.

Altro settore che merita di essere coinvolto è quello dell'esecuzione mobiliare e immobiliare, laddove vi siano richieste creditizie di importo elevato, sarà data notizia al pubblico ministero allegando l'atto di pignoramento.

Ugualmente quando nei confronti di una società vengono attivate procedure per decreto ingiuntivo per somme rilevanti.

Il Pubblico Ministero, quando riceve le segnalazioni di cui all'art. 38 C.C.I.I. provvederà ad iscrivere un fascicolo a mod/45 delegando la Guardia di Finanza ad acquisire, se non risultante dagli atti, tutta la documentazione contabile necessaria a verificare l'eventuale stato d'insolvenza.

Nel caso in cui, a seguito degli accertamenti di cui sopra risulti lo stato d'insolvenza il pubblico ministero procederà a chiedere la liquidazione giudiziale, altrimenti si procederà all'archiviazione.

Quando procede per reati in materia societaria, tributaria, finanziaria e, in generale, in tutti i casi in cui risultino criticità gestionali meritevoli di approfondimento, il Pubblico Ministero aprirà autonomo fascicolo iscritto a mod/45 svolgendo tutti gli accertamenti necessari di cui al punto che precede, provvedendo, all'esito, nei termini sopra descritti.

A seguito della dichiarazione di liquidazione giudiziale la relativa sentenza sarà trasmessa al Pubblico Ministero che la iscriverà a mod/45 e svolgerà gli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari per verificare se siano ravvisabili ipotesi di reato trasmettendo la relativa documentazione al Tribunale.


Dopo la sentenza, non oltre trenta giorni, il curatore fallimentare trasmetterà al Pubblico Ministero tutti i fatti significativi già emersi quali la mancata presentazione delle scritture contabili, la distruzione delle stesse, l'irreperibilità dell'imprenditore, il trasferimento di fatto dell'azienda, ciò al fine di verificare sin da subito l'esistenza di ipotesi di reato ed eventualmente procedere a sequestri.

La relazione finale dovrà essere trasmessa al pubblico ministero con tutti gli atti allegati; parimenti per quelle periodiche.

Caltagirone, 15 dicembre 2022

Il Presidente del Tribunale

dott.ssa Giovanna Scibilia



Il Procuratore della Repubblica

dott. Giuseppe Verzera

